

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2092)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno 1962 (V. Stampati nn. 2709 e 2342)*

**d'iniziativa dei deputati GOTELLI Angela, BONTADE Margherita, CONCI Elisabetta, COCCO Maria, DAL CANTON Maria Pia, SAVIO Emanuela, TITOMANLIO Vittoria (2709); MINELLA MOLINARI Angiola, BORELLINI Gina, DE LAURO MATERA Anna, RE Giuseppina, CINCIARI RODANO Maria Lisa (2342)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 luglio 1962*

**Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale**

### DISEGNO DI LEGGE

#### TITOLO PRIMO

#### CARATTERE E FINALITA' DELL'ENTE

##### Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

##### Art. 2.

Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche.

##### Art. 3.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

TITOLO SECONDO  
ORGANI DELL'ENTE

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio nazionale;
- 3) il Comitato direttivo;
- 4) il Comitato esecutivo;
- 5) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il presidente è eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte dell'Ente.

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vicepresidente, che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il presidente.

Art. 6.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.

Spetta al Consiglio nazionale:

- 1) eleggere fra le iscritte all'Ente 14 rappresentanti, di cui 12 da includere nel Comitato direttivo e 2 (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;
- 2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;
- 3) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;

4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;

6) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Art. 8.

Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 iscritte o frazione superiore ai 50 all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

Art. 9.

La elezione dei rappresentanti delle iscritte, di cui al n. 1) dell'articolo 6, avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di scheda in bianco munite del timbro dell'Ente.

Il seggio per le elezioni è presieduto dal Presidente uscente dell'E.N.P.A.O., o, comunque, da chi legalmente lo sostituisce,

ed è formato dalle due votanti più anziane presenti all'apertura del seggio. Funge da segretaria senza voto nel seggio la votante più giovane presente all'apertura del seggio.

Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, dodici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza della votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti alla votante medesima a norma del precedente articolo 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dalle votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dalle votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente comunica al Consiglio nazionale i 14 nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti, precede la eletta con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, o in caso di parità anche di questa, la più anziana di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato, sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

Entro 60 giorni dalle avvenute elezioni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo.

#### Art. 10.

Il Comitato direttivo è composto:

- 1) dal presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;
- 2) dai dodici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;
- 3) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 4) dal rappresentante del Ministero della sanità.

È nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti o riconfermati.

I componenti di cui al numero 2), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente, il segretario e due membri del Comitato esecutivo.

#### Art. 11.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

## Art. 12.

Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente e in particolare:

1) delibera i regolamenti e le loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

2) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale;

3) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

4) decide sui ricorsi delle iscritte avverso le decisioni del Comitato esecutivo nonché avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi, nella prima riunione che si tiene dopo trenta giorni dalla data della presentazione del ricorso;

5) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali e sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

6) delibera l'organico e il trattamento economico e giuridico del personale dell'Ente;

7) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

## Art. 13.

Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dai due membri eletti secondo il disposto

dell'articolo 10, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità. Il direttore dell'Ente partecipa con voto consultivo.

## Art. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

## Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo;

2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;

3) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;

4) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

5) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo;

6) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;

7) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

## Art. 16.

La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommarariamente.

Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal presidente e dal segretario delle rispettive riunioni.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva.

## Art. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto:

1) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;

2) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.

## Art. 18.

Il direttore dell'Ente:

a) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;

b) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo.

## TITOLO TERZO.

FINANZIAMENTO E GESTIONE  
DELL'ENTE

## Art. 19.

Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 11.000, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e cinquemila da attribuire alla gestione assistenza.

Tali contributi non sono più dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.

## Art. 20.

Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti

e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

#### Art. 21.

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo le interessate possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione.

Il Comitato decide nella prima riunione che avrà luogo trenta giorni dopo la presentazione del ricorso.

#### Art. 22.

Su ogni certificato di assistenza al parto prescritto dal secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, da chiunque rilasciato e dovunque si verifichi il parto, è obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di lire 500 emessa dall'Ente a norma del successivo articolo 24.

Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto. Hanno diritto al rimborso le aventi rapporto di impiego con case di cura private ed enti mutualistici ed ospedalieri.

Le ostetriche condotte, convenzionate con enti mutualistici e libere professioniste sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato la marca di previdenza.

Sono esenti i certificati di assistenza al parto rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita.

In questo caso, al certificato di assistenza al parto dovrà essere allegato un documento rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante la iscrizione dell'assistita in detto elenco.

#### Art. 23.

Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto legge del 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.

#### Art. 24.

Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spesa dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasmesso in fac-simile alle Prefetture, ai Comuni ed ai Collegi provinciali delle ostetriche.

#### Art. 25.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e la assistenza a favore delle ostetriche.

#### Art. 26.

La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

- 1) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;
- 2) i proventi delle marche emesse a norma dell'articolo 22;
- 3) i redditi del patrimonio della gestione;
- 4) le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificatamente destinate alla gestione stessa.

Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246, spetta integro alla gestione previdenziale.

## Art. 27.

I capitali disponibile della gestione previdenza possono essere impiegati:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiari e in titoli equiparati;

2) in acquisto di beni immobili;

3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;

4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.

## Art. 28.

La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1) la quota di lire cinquemila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2) i redditi del patrimonio della gestione;

3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.

## Art. 29.

L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illu-

strative, è rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.

## Art. 30.

Ogni triennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale.

Copia del bilancio tecnico è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## TITOLO QUARTO.

## TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

## Art. 31.

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia.

Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.

## Art. 32.

La pensione di vecchiaia si consegue:

1) al compimento dell'età minima di 65 anni, con almeno dieci anni di contribuzione;

2) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purchè risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità è proporzionata agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi è considerata un anno.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 19.

#### Art. 33.

All'atto del pensionamento le ostetriche che, oltre a quella corrisposta dall'E.N.P.A.O., non godono di altra pensione per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale di lire 3.000 mensili inizialmente a carico dello Stato nei limiti di un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Al relativo onere si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 34.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, la iscritta presenta domanda all'Ente.

#### Art. 35.

Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme con la domanda di pensione di invalidità, un certificato del medico provinciale attestante tale stato.

L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione, o qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

#### Art. 36.

Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente articolo 32.

Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberate dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

### TITOLO QUINTO

#### TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

#### Art. 37.

Il trattamento di assistenza alle iscritte da almeno un triennio e alle pensionate che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;
- 2) assegni funerari;
- 3) assegni di natalità;
- 4) assegni per cure termali.

Tutte le iscritte possono richiedere:

a) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;

b) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità quando abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo quarto.

La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.



## Art. 38.

Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenza, cui si potrà attingere nel caso di eccezionali necessità per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.

## Art. 39.

Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione.

## TITOLO SESTO

## DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GESTIONI

## Art. 40.

Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritta, salvo l'integrazione disposta dall'articolo 33.

Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritta e da questi debitamente documentata.

## Art. 41.

Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;

2) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione alla attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.

I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al numero 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

## Art. 42.

Il regolamento per la previdenza e l'assistenza deliberato dal Consiglio nazionale, su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nel regolamento sono contenute le modalità per l'erogazione delle pensioni, nonché le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

## TITOLO SETTIMO

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 43.

Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza dell'E.N.P.A.O. dei contributi di lire 1.250 annui, disposti dall'assemblea generale dell'E.N.P.A.O. del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta l'anzianità nella misura di un anno per ogni lire 1.250 versate al settore previdenza.

Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta la età minima di 65 anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di 10.

Per effettuare il riscatto, l'iscritta deve versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda e al numero di anni di contribuzione.

## Art. 44.

La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende

avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi, previsti dall'articolo 19.

Art. 45.

Agli effetti dell'anzianità di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dell'ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.

Art. 46.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà a regolarizzare i suoi organi.

Art. 47.

Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento.

In caso di gravi e riscontrate irregolarità amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attività agli scopi dell'Ente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

Art. 49.

La legge 13 marzo 1958, n. 246, è abrogata.

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DELLE PENSIONI

ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua	ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua	ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua
10 e meno . . . . .	72.000	21 . . . . .	124.800	32 . . . . .	177.600
11 . . . . .	76.800	22 . . . . .	199.600	33 . . . . .	182.400
12 . . . . .	81.600	23 . . . . .	134.400	34 . . . . .	187.200
13 . . . . .	86.400	24 . . . . .	139.200	35 . . . . .	192.000
14 . . . . .	91.200	25 . . . . .	144.000	36 . . . . .	196.800
15 . . . . .	96.000	26 . . . . .	148.800	37 . . . . .	201.600
16 . . . . .	100.800	27 . . . . .	153.600	38 . . . . .	206.400
17 . . . . .	105.600	28 . . . . .	158.400	39 . . . . .	211.200
18 . . . . .	110.400	29 . . . . .	163.200	40 e oltre . . . . .	216.000
19 . . . . .	115.200	30 . . . . .	168.000		
20 . . . . .	120.000	31 . . . . .	172.800		

TABELLA DEI VALORI DI RISCATTO

ETA'	ANNI DI CONTRIBUZIONE									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65 . . .	668.700	601.830	534.960	468.090	401.220	334.350	267.480	200.610	133.740	66.870
66 . . .	643.500	579.150	514.800	450.450	386.100	321.750	257.400	193.050	128.700	64.350
67 . . .	618.100	556.290	494.480	432.670	370.860	309.050	247.250	185.430	123.620	61.810
68 . . .	593.200	533.880	474.560	415.240	355.920	296.600	237.280	177.960	118.640	59.320
69 . . .	568.800	511.920	455.040	398.160	341.280	284.400	227.520	170.640	113.760	56.880
70 . . .	543.800	489.420	435.040	380.660	326.280	271.900	217.520	163.140	<b>108.760</b>	54.380
71 . . .	518.900	467.010	415.120	363.230	311.340	259.450	207.560	155.670	103.780	51.890
72 . . .	494.100	444.690	395.280	345.870	296.460	247.050	197.640	148.230	98.820	49.410
73 . . .	402.000	423.000	376.000	329.000	282.000	235.000	188.000	141.000	94.000	47.000
74 . . .	470.000	402.120	357.440	312.760	268.080	223.400	178.720	134.040	89.360	44.680
75 . . .	446.800	381.870	339.440	297.010	254.580	212.150	169.720	127.290	84.860	42.430
76 . . .	424.300	361.800	321.600	281.400	241.200	201.000	160.800	120.600	80.400	40.200
77 . . .	380.500	342.450	304.400	266.350	228.300	190.250	152.200	114.150	76.100	38.050
78 . . .	359.800	323.820	287.840	251.860	251.880	179.900	143.920	107.940	71.960	35.980
79 . . .	340.600	306.540	272.480	238.420	204.360	170.300	136.240	102.180	68.120	34.060
80 . . .	322.200	289.980	257.760	225.540	193.320	161.100	128.880	96.660	64.440	32.220
81 e più	304.200	273.780	243.360	212.940	182.520	152.100	121.680	91.260	60.840	30.420